

# STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

MARIO DI SPIRITO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Circolare n. 4 del 04/04/2014

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

## CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO

Il 6 aprile p.v. entrerà in vigore il D.lgs. n. 39/2014 emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

In particolare, l'art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002, introdotto dal D.lgs. n. 39/2014, così recita:

*“Certificato penale del casellario giudiziale richiesto **dal datore di lavoro:***

- 1. il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'art. 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;*
- 2. il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.*

Secondo quanto espresso dal Ministero della Giustizia con circolare del 3/04/2014, i datori di lavoro che intendono impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'art. 25 del D.P.R. sopra citato, con richiesta da inoltrare agli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica. Nella stessa circolare, il Ministero rende noto che in aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l'ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato art. 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati dall'art. 25 bis sopra richiamato. Pertanto, nelle more i casellari giudiziari forniranno ai datori di lavoro, che dimostrino di aver acquisito **il consenso dell'interessato**, l'attuale certificato penale del casellario giudiziale denominato

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586  
*info@studiodispirito.it*  
*www.studiodispirito.it*

*“certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all’art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)”*.

A tal fine si allega alla presente modello di domanda da presentare agli uffici competenti.

Visti i dubbi interpretativi sulla norma appena introdotta, il Ministero ha emanato due note di chiarimento.

Nella prima nota il Ministero precisa che **l’obbligo di tale adempimento, sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro. L’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.** Vengono esclusi dall’adempimento, pertanto, gli enti e le associazioni che intendono impiegare volontari.

Nella seconda nota di chiarimento il Ministero della Giustizia precisa che, per l’ipotesi in cui il **datore di lavoro sia privato, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione,** eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del datore di lavoro.

Per completezza espositiva si rende noto che sul sito del Ministero della Giustizia, viene specificato che il certificato presenta il seguente costo:

- 1 marca da bollo da € 16,00
- 1 marca per diritti da € 7,08 se il certificato è richiesto con urgenza;
- 1 marca per diritti da € 3,54 se il certificato è richiesto senza urgenza.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586  
*info@studiodispirito.it*  
*www.studiodispirito.it*